



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N° LVZ0013J26
DECISIONE N. 30/2026
LOTTO N.1 – CIG BABB32C635
LOTTO N.2 – CIG BABB32D708
CUP J19D26000010005

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

AVVISO N.2

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG LOTTO1: BABB32C635

CIG LOTTO2: BABB32D708



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **403** del **25.2.2026** con la quale è stata autorizzata l'indizione della presente procedura nell'ambito dell'attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 62, comma 10 del d. lgs. n. 36/2023, finalizzata all'acquisizione di un contratto quadro triennale di lavori di manutenzione e adeguamento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 per gli immobili demaniali ad uso governativo di Roma e Caserta, sedi degli uffici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA, mediante indizione di una procedura negoziata sottosoglia esperita tramite il mercato elettronico della PA sul portale acquistinretepa.it - bando lavori.

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura **RDO_ 6127118** entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Il RUP
Ing. Giovanni Leone



Richiesta n.5:

Buongiorno,

con la presente si chiede di specificare, relativamente alla clausola sociale richiesta, se:

- la stessa debba essere inserita all'interno della documentazione amministrativa oppure all'interno della documentazione tecnica

- circa il contenuto della clausola sociale, sia sufficiente dichiarare che la società, in caso di aggiudicazione, a) si impegna ad applicare CCNL indicato dalla stazione appaltante; b) si impegna ad assicurare: una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; una quota pari almeno al 15 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate; oppure sia necessario aggiungere delle dichiarazioni integrative rispetto a quanto sopraindicato.

Si ringrazia e si porgono i nostri migliori saluti.

Chiarimento n.5:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito posto relativo agli adempimenti dichiarativi inerenti le clausole sociali e le condizioni di esecuzione (occupazione giovanile, femminile e di persone svantaggiate), si precisa quanto segue.

Sulla collocazione della dichiarazione Le dichiarazioni inerenti all'accettazione e le modalità di adempimento delle clausole sociali previste dalla *lex specialis* non costituiscono elemento di valutazione tecnica dell'offerta, bensì requisiti e condizioni di partecipazione/esecuzione. Pertanto, come espressamente previsto dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara, tali dichiarazioni devono essere inserite all'interno della **Busta Amministrativa**, e più specificamente unitamente alla "Domanda di partecipazione".

Sul contenuto della dichiarazione e le "modalità di adempimento" La risposta al secondo quesito è **negativa**: non è sufficiente rendere una mera dichiarazione di impegno che ricalchi pedissequamente le percentuali (30% giovani, 30% donne, 15% persone svantaggiate) e il CCNL indicati nel bando.

Il Disciplinare di gara, al paragrafo 16.1 ("Domanda di partecipazione"), richiede espressamente che il concorrente dichiari **"di assumere gli impegni di cui all'art. 102 co. 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 36 del 2023 e indica le modalità con le quali intende adempiere agli stessi"**. L'operatore economico è dunque tenuto a integrare la dichiarazione esplicitando, pur in forma sintetica e programmatica, in che modo (es. tipologia di contratti che si intende attivare, canali di reclutamento, misure organizzative aziendali) intende concretamente garantire il raggiungimento delle suddette quote di assunzioni, laddove queste si rendano necessarie per l'esecuzione del contratto.

A riprova della centralità e dell'essenzialità di tale adempimento, si richiama l'attenzione sul paragrafo 15 ("Soccorso Istruttorio") del Disciplinare, il quale sancisce inderogabilmente che **"non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di esecuzione"**.

In conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali e dell'ANAC in materia (con particolare riferimento



all'art. 57 del Codice e alle normative speciali in tema di PNRR/PNC), la mancata illustrazione delle modalità di attuazione svuoterebbe di significato l'obbligo normativo, riducendolo a un mero adempimento formale. Di conseguenza, si invitano gli operatori a produrre dichiarazioni complete anche sotto il profilo descrittivo-operativo, pena l'esclusione dalla procedura.

Richiesta n.6:

Buongiorno,

Con la presente si chiede cortesemente di specificare quali siano i sistemi conformi alle guide INAIL indicati nel criterio B.2 per l'offerta tecnica come scritto alla pagina 33 del disciplinare.

Chiarimento n.6:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito posto in merito alla corretta interpretazione del sub-criterio B.2 ("Altro sistema conforme alle Linee Guida INAIL") di cui a pagina 33 del Disciplinare di gara, si precisa quanto segue.

Il criterio B.2 mira a premiare gli operatori economici che, pur non essendo in possesso della certificazione internazionale ISO 45001 (oggetto del distinto criterio B.1), abbiano validamente implementato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alle "**Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)**" redatte da UNI e INAIL (edizione 2001) e richiamate dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'attribuzione dei 6 punti premiali previsti dal citato criterio, la *lex specialis* richiede espressamente, quale modalità di comprova, la "*Trasmissione copia digitale con annessa dichiarazione sostitutiva di copia conforme all'originale in possesso*".

Ne consegue che, a garanzia della *par condicio competitorum* e della verificabilità del requisito premiale, la mera autodichiarazione di adozione di un modello organizzativo interno non è ritenuta idonea. Per ottenere il punteggio, l'operatore economico dovrà produrre a Sistema un'attestazione documentale in corso di validità rilasciata da un soggetto terzo indipendente. A titolo esemplificativo, costituiscono idonea comprova:

- L'**Asseverazione** del modello di organizzazione e gestione della sicurezza (SGSL) rilasciata da un Organismo Paritetico ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008.
- Un'**Attestazione di conformità** alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 rilasciata da un Ente di Certificazione accreditato.
- l'avvenuta adozione dello standard **SGSL UNI EN ISO 45001:2018** (prima BS OHSAS 18001:2007, ritirata);
- l'implementazione del **Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008**.

Con riferimento a quest'ultimo, il D.lgs. 81/2008, all'art. 30, comma 1, definisce il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla Responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01. Per l'azienda risulta quindi cruciale l'adozione di un SGSL, posto che da esso deriva, letteralmente (cosa che ancora non può dirsi per il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001), l'esimente dalla responsabilità amministrativa di cui all'art. 25 septies, D.lgs. 231/01. Dall'adozione del SGSL, sua efficace attuazione e mantenimento, deriva anche l'automatica e reiterabile concessione della riduzione del Premio INAIL,



Modello OT23 (fino al 28%). Per quanto rilevante in questa sede, si segnala che il solo modello OT23 (istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL) costituisce una mera richiesta amministrativa di beneficio economico e non un'attestazione/certificazione di conformità di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. Inoltre, lo sconto INAIL può essere ottenuto per una pluralità di interventi eterogenei non necessariamente coincidenti con l'adozione di un SGSL UNI-INAIL. Pertanto, ai fini della comprova del criterio B.2, il modello OT23 non è autonomamente ritenuto idoneo. L'operatore economico dovrà invece produrre l'effettiva documentazione attestante la conformità del proprio sistema (es. Asseverazione rilasciata da Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 o Attestazione di Ente terzo indipendente), che peraltro coincide con la documentazione probatoria che l'impresa è normalmente tenuta ad allegare alla stessa istanza OT23 per l'ottenimento del beneficio.

Richiesta n.7:

Buongiorno, con la presente si chiede quanto segue:

1) In riferimento al criterio B.2 "Altro sistema conforme alle Linee Guida Inail" si chiede cosa l'operatore economico debba presentare per soddisfare tale requisito che non sia compreso e attestato dalla Certificazione ISO 45001 prevista al Criterio B.1

2) In riferimento al criterio D.1 CAM 3.2.5 "Valutazione Rischi non finanziata o ESG", il possesso del requisito può essere dimostrato da una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029, rilasciata da un Ente che certifica la credibilità delle dichiarazioni di sostenibilità dell'operatore economico? Inoltre, tale Requisito può essere soddisfatto dal possesso della certificazione UNI EN ISO 14064-1:2019?

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti

Chiarimento n.7:

Spett.le Operatore,

in riscontro ai quesiti formulati in merito alla corretta interpretazione dei criteri premiali B.2 e D.1 del Disciplinare di gara, si precisa quanto segue.

1. In riferimento al quesito n. 1 (Criterio B.2 e rapporto con la ISO 45001) I criteri B.1 e B.2 del Disciplinare di gara (sezione "B. Misure aggiuntive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro") premiano due distinti modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (SGSL). La certificazione UNI ISO 45001 (oggetto del criterio B.1) attesta la conformità del sistema agli standard internazionali. Il criterio B.2, invece, è volto a valorizzare l'implementazione di un modello specificamente conforme alle "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" elaborate da UNI e INAIL, espressamente richiamate dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ai fini dell'efficacia esimente ex D.Lgs. 231/2001. Poiché la *lex specialis* distingue nettamente i due sub-criteri attribuendo a ciascuno un punteggio autonomo, **il possesso della sola certificazione ISO 45001 non è sufficiente per ottenere anche il punteggio di cui al criterio B.2.** Per soddisfare tale ultimo requisito (e ottenere i relativi 6 punti), l'operatore economico dovrà presentare una specifica attestazione documentale di conformità alle Linee Guida UNI-INAIL (come, a titolo esemplificativo, l'Asseverazione rilasciata da un Organismo Paritetico o una specifica Attestazione rilasciata da un Ente terzo indipendente), che non si intende automaticamente "assorbita" dal certificato ISO 45001.



2. In riferimento al quesito n. 2 (Criterio D.1 - CAM 3.2.5 e ISO 14064-1) Il quesito si articola in due parti.

- **Sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029:** La risposta è **positiva**. Come chiaramente indicato al criterio D.1 del Disciplinare, il possesso del requisito premiale è dimostrato dalla presentazione di un'attestazione in tema di valutazione dei rischi ESG/non finanziari *"rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029"*. La norma ISO 17029, infatti, non è lo standard di certificazione dell'impresa, ma lo standard di accreditamento dell'Ente verificatore che rilascia la dichiarazione di attendibilità dei dati ESG comunicati dall'operatore.
- **Sulla certificazione UNI EN ISO 14064-1:2019:** La risposta è **negativa**. La norma ISO 14064-1 si riferisce esclusivamente alla quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG - Carbon Footprint di Organizzazione). Il criterio D.1, in stretta conformità al CAM Edilizia, richiede invece la valutazione dei "rischi non finanziari o ESG" (Environmental, Social, Governance). Pertanto, un'attestazione limitata al solo perimetro delle emissioni climalteranti (ambientale) non è da considerarsi equivalente a una valutazione olistica di sostenibilità ESG (che comprende obbligatoriamente anche i fattori sociali e di *governance*), rendendo la ISO 14064-1 non idonea a soddisfare il requisito premiale in questione.

IL RUP
Ing. Giovanni Leone